

## **Interrogazione n. 1619**

*presentata in data 28 luglio 2025*

a iniziativa del Consigliere Rossi

### **Caso xxxxx. Sottrazione internazionale di minori**

a risposta orale

#### **PREMESSO**

- che all'inizio del 2016 il signor xxxxx, cittadino marchigiano, dietro richiesta della moglie, di cittadinanza greca e da circa due anni residente e con lui convivente a Sassoferrato (Ancona), concedeva assenso, poco prima del parto, poi avvenuto il 3 febbraio 2016, a ch  la stessa partorisce in Grecia, vicino alla famiglia di origine, con l'impegno a rientrare in Italia dopo qualche settimana, rientro mai pi  avvenuto;
- che dopo diversi tentativi in via bonaria per indurre la moglie a rientrare il signor xxxxx si vedeva costretto ad le vie giudiziarie per cercare di ottenere il rimpatrio della figlia;
- che nel 2019   iniziato, presso il tribunale di Ancona, il processo penale per sottrazione di minore a carico della moglie del signor xxxxx;
- che il Tribunale di Ancona ha emesso sentenza addebitando la separazione a carico della moglie, considerando "illecita" la condotta tenuta in ambito matrimoniale, ma "lecita" in relazione alla sottrazione della minore;

#### **VISTO**

- che la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64 pone l'obiettivo di ripristinare quanto prima lo status-quo ante la sottrazione, mediante il rimpatrio immediato del minore nel suo luogo di residenza abituale, in modo che egli possa ristabilire il rapporto genitoriale e i legami familiari e sociali traumaticamente interrotti dalla sottrazione;
- che la sola presenza fisica del minore in uno Stato non   sufficiente a stabilirne la residenza abituale, mentre hanno rilievo la cittadinanza del minore e l'intenzione di entrambi i genitori di stabilirsi con il minore in uno Stato, manifestata attraverso circostanze esterne come l'acquisto di un alloggio (Corte di Giustizia dell'UE, del 2 aprile 2009, n. 523): nel caso di specie la minore   stata iscritta all'Anagrafe del Comune di Sassoferrato (AN) sin dalla nascita per comune volont  dei genitori, citt  dove gli stessi genitori hanno vissuto, lavorato e risieduto insieme per diversi anni e che quindi andrebbe considerata come "residenza abituale" della famiglia;
- che la bambina che oggi ha nove anni, non   mai stata in Italia, fatto questo che compromette seriamente la possibilit  di frequentazione regolare tra padre e figlia, costringendo il genitore a sobbarcarsi i costi per raggiungere la Grecia e poter frequentare la figlia;
- che gli incontri avvengono sempre alla presenza della mamma o di un suo rappresentante, impedendo di fatto il normale svolgersi e crescere del rapporto padre figlia;

#### **CONSIDERATO**

- che lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia con nota del dicembre 2020 ha evidenziato, fra l'altro, come le legislazioni esistenti non consentano un intervento efficace;
- che le interlocuzioni avute con gli organi preposti ad oggi non hanno avuto riscontri concreti e positivi;
- che lo scorso mese di giugno la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla Procura Generale delle Marche, che aveva sollevato un difetto giurisdizionale nel processo per la sottrazione di minore a carico della mamma, stabilendo che il caso deve essere trattato in Grecia;

- che la sentenza della Cassazione di fatto regala impunità a casi come questo, e facendo la stessa giurisdizione ci saranno altri genitori a cui verranno sottratti i figli fatti nascere all'estero senza la possibilità di rivederli in Italia;

#### INTERROGA

Il Presidente e la Giunta Regionale per sapere:

Se è loro intenzione attivarsi nei confronti del Governo centrale affinché si possa risolvere questa situazione e far sì che il signor xxxxx possa avere una congrua frequentazione della figlia in Italia.